

OdV

# Il regime fiscale ai fini Ires delle associazioni di volontariato non iscritte

di Sebastiano Di Diego\*

L'articolo analizza il complesso regime fiscale delle associazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale. In particolare, vengono messe in evidenza le numerose deroghe che tendono a "decommercializzare", in presenza di determinate condizioni, le attività poste in essere da tali associazioni.

**L'iscrizione** nell'apposito registro regionale del volontariato **non è obbligatoria**.

Sono pertanto configurabili associazioni costituite in conformità alla normativa sul volontariato, ma che non possono godere delle prerogative previste da questa normativa, in quanto non iscritte.

In particolare, tali associazioni, pur essendo a tutti gli effetti organizzazioni di volontariato, non possono applicare i vantaggi fiscali previsti dalla legge n. 266/1991 e dal D.Lgs. n. 460/1997.

La **possibilità di accedere a tali benefici**, infatti, **dipende dall'iscrizione nel registro** del volontariato.

A riguardo si ricorda quanto affermato dalla **C.M. 25 febbraio 1992, n. 3**: "I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art. 8 - commi 3 e 4 - e dall'art. 9. L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 6 della legge in esame". Da un **punto di vista fiscale**, quindi, le associazioni in questione non hanno agevolazioni particolari ma sono soggette alla

**disciplina generale degli enti non commerciali** (cfr. Tavola n. 1 alla pagina seguente).

Vediamo di seguito quali sono in **caratteri fondamentali di questa disciplina**.

## Caratteristiche degli enti non commerciali

Ai fini delle imposte sul reddito, gli enti diversi dalle società (**associazioni, fondazioni, comitati, consorzi, enti pubblici**) sono considerati **non commerciali**, quando non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir).

Elemento distintivo degli enti non commerciali è, quindi, quello di non svolgere in via principale un'attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale:

- la natura (pubblica o privata) del soggetto;
- la rilevanza sociale delle finalità perseguite;
- l'assenza del fine di lucro;
- la destinazione dei risultati.

## **Individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività**

I **criteri per l'individuazione** dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente sono indicati dai commi 4 e 5 dell'art. 73 del Tuir, che stabiliscono:

"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto princi-

\* Dottore commercialista in Ancona.

pale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti".

Nella sostanza, quindi, l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale deve avvenire con le modalità indicate nello schema riportato nella Tavola n. 2.

Ai fini della qualificazione fiscale dell'ente, una volta **individuato l'oggetto esclusivo o principale<sup>1</sup>, occorre verificare se quest'ultimo ha natura commerciale** o meno.

Infatti, se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente è non commerciale l'ente deve comprendersi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto.

In caso contrario, l'ente, benché dichiari finalità non lucrative, deve considerarsi ente commerciale. I criteri per determinare la commercialità o meno di una attività devono essere desunti dall'art. 55 del Tuir; essi sono evidenziati nella Tavola n. 3 a pagina seguente.

### Perdita della qualifica di ente non commerciale

Strettamente connessa alle previsioni dell'art. 73 Tuir è la disciplina relativa alla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'**art. 149 Tuir**.

In particolare, il comma 1, dell'art. 149 stabilisce la perdita della qualifica di ente non commerciale nel caso

1 "Per individuare la principalità di una o più attività occorre che questa o queste soddisfino direttamente l'interesse sociale: tale circostanza si verifica allorché l'attività sia essenziale per il perseguimento dello scopo sociale; preferito, quindi, un criterio qualitativo/funzionale che valuti dati antecedenti al concreto e finale esercizio dell'attività, risulta, di conseguenza, non fondamentale l'elemento quantitativo cioè l'entità prevalente dei proventi fra le eventuali più attività". Ficari, V., *Strumentalità dell'attività commerciale e fine non lucrativa nella tassazione delle associazioni*, in "Rassegna tributaria" n. 4, 1997, p. 811

Tavola n. 1





Tavola n. 2



in cui, indipendentemente dalle previsioni statutarie, **venga esercitata prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta<sup>2</sup>**.

Tale norma, in pratica, nel prevedere una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale rappresenta il riferimento fondamentale per verificare l'effettiva natura dell'ente, prescindendo da quella dichiarata nell'atto costitutivo o nello statuto.

In questo modo, l'art. 149 sembra porsi in evidente contrasto con le statuizioni dell'art. 73, che come detto danno rilevanza, ai fini della qualificazione fiscale dell'ente, alla natura dell'oggetto esclusivo o principale indicato nell'atto costitutivo e quindi ad un criterio formale.

La realtà è però diversa: "le due norme qui considerate (...) muovono su piani differenti: le disposizioni contenute nell'art. 87 (ora 73, n.d.A) operano sul piano della qualificazione dell'ente dall'esterno dell'insieme delle norme dedicate agli enti non commerciali. Viceversa, i criteri quantitativi di cui all'art. 111-bis (n.d.A. ora art. 149) operano sempre sul piano quantificatorio ma dall'interno di tale sistema. Da un punto di vista sistematico, la scelta del legislatore appare quindi coerente. Invero, gli indici quantitativi trovano applicazione solo dopo aver già qualificato (provvisoriamente) come non commerciale un ente di tipo associativo, con la

conseguenza che l'applicazione dei parametri di cui al comma 2, dell'art. 111-bis (ora 149, n.d.A.) risulta influenzata dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti"<sup>3</sup> (Tavola n. 4 alla pagina seguente).

La qualifica di ente non commerciale, dichiarata dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto va **verificata**, pertanto, **prendendo in esame l'attività effettivamente svolta**.


Questa verifica, ai sensi del comma 2, dell'articolo 149, può essere effettuata tenendo conto anche dei seguenti parametri<sup>4</sup>:

- prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività.

Il confronto va effettuato tra:

- 2 La perdita della qualifica di ente non commerciale ai fini delle imposte sui redditi vale anche ai fini dell'Iva (art. 4 D.P.R. n. 633/1972).
- 3 M. Interdinato, *Alcune osservazioni sul decreto di riforma del regime tributario degli enti non commerciali: attività principale, attività prevalente e finalità antielusivie*, in "Rivista di diritto Tributario" n. 1, 1998, pag. 228.
- 4 Con la circolare n. 124 del 12 maggio 1998, il Ministero delle Finanze ha precisato che ai fini dell'applicazione di tali parametri del Testo Unico delle Imposte sui redditi non devono essere computate le attività "decommercializzate" di cui agli artt. 108 e 111 del Tuir, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d'impresa.

Tavola n. 3



**Note:**

(1) L'attività è abituale quindi quando è posta in essere con regolarità, stabilità e sistematicità.

(2) Le attività elencate nell'art. 2195 sono le seguenti: attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti;

(3) Non rientrano tra le attività indicate nell'art. 2195, ad esempio, quelle intellettuali, consulenziali, culturali, assistenziali e sanitarie;

(4) Tra gli elementi che caratterizzano l'organizzazione si possono individuare: l'esistenza di collaboratori; l'esistenza dei locali di esercizio; l'uso di una ditta; la sistematicità delle operazioni; iscrizione nel registro delle imprese.

(5) Si deve essere in presenza di un rapporto sinallagmatico tra soggetti diversi, con prestazioni corrispettive che danno luogo ad obbligazioni reciproche.

(6) I corrispettivi che se ne ricavano sono in grado di remunerare i diversi fattori produttivi impiegati.

- le immobilizzazioni relative all'attività commerciale tra le quali devono comprendersi tutte le tipologie indicate nell'articolo 2424 del codice civile (immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali e immobilizzazioni finanziarie);
- gli investimenti relativi alle attività istituzionali e alle attività *decommercializzate* dal legislatore fiscale.
- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative). Dal raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Tuir).
- prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

I parametri appena elencati pur costituendo degli indicatori molto forti di commercialità, non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale. Sono però molto significativi ai fini della formulazione di un giudizio sulla natura dell'attività effettivamente esercitata dall'ente.

Il **comma 2, dell'art. 149**, in altre parole, **non contiene presunzioni assolute di commercialità**, ma descrive soltanto un percorso logico da seguire per stabilire l'effettiva natura fiscale di un ente<sup>5</sup>.

Non è, perciò, sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite da tale norma per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica.

In verità, la circostanza che ai fini qualificatori "si tiene conto anche dei seguenti parametri" porterebbe a concludere, da un lato, che l'elenco citato non esaurisce la categoria dei parametri utilizzabili dall'ufficio e, dall'altro, che la prevalenza dell'attività commerciale debba

essere verificata **alla luce di più parametri**, in modo da limitare gli effetti negativi (...) connessi all'eventuale contraddittorietà dei parametri stessi"<sup>6</sup>.

Riguardo al primo aspetto si potrebbero, ad esempio, prendere in considerazione **ulteriori elementi** quali:

- il numero dei dipendenti e/o dei volontari impiegati nelle diverse attività;
- le superfici disponibili per le diverse attività;
- il numero dei clienti delle attività commerciali e dei beneficiari delle iniziative non commerciali.

Tali considerazioni sono avvalorate dalla relazione illustrativa del D.Lgs. n. 460/1997, dove si afferma che i parametri indicati nel comma 2, dell'art. 149 del Tuir costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi significativi, quali ad esempio le caratteristiche complessive dell'ente.

### Decorrenza della perdita della qualifica di ente non commerciale

Il **comma 3, dell'art. 149** prevede che:


"3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689".

**Considerazioni negative** ha suscitato la formulazione di questa disposizione, che rende in pratica **retroattivi gli effetti del mutamento di qualifica** ed

<sup>5</sup> Cfr. Circolare Dipartimento delle Entrate 12 maggio 1998, n. 124

<sup>6</sup> M. Interdonato, *Alcune osservazioni sul decreto di riforma del regime tributario degli enti non commerciali: attività principale, attività prevalente e finalità antielusivie*, cit., p. 226

Tavola n. 4



irrealizzabile l'adempimento contabile richiesto. È ovvio infatti che il mutamento della qualifica può essere verificato solo al termine del periodo d'imposta mentre la norma richiede che gli adempimenti relativi all'iscrizione dei beni nel libro degli inventari siano effettuati entro 60 giorni dall'inizio del periodo stesso.

L'unica interpretazione compatibile con gli obblighi contabili indicati è quella secondo la quale la norma vuole costringere ciascun ente ad operare fin dall'inizio del periodo di imposta una accurata valutazione prospettica della propria attività, ai fini della corretta qualificazione tributaria.

Soltanto in questo modo è possibile porre in essere gli adempimenti contabili richiesti dalla normativa vigente per gli enti commerciali fin dall'inizio del periodo di imposta, evitando così:

- l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme relative alla tenuta della contabilità;
- la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi.

## Reddito complessivo degli enti non commerciali

In base all'art. 143, il reddito complessivo degli enti non

commerciali, da assoggettare ad Ires, è formato dalla **somma redditi fondiari, dei redditi di capitale, dei redditi d'impresa e dei redditi diversi**, determinati secondo le norme previste dalla disciplina dell'Irpef.

L'applicazione dell'Ires agli enti non commerciali richiama la posizione delle persone fisiche nell'Irpef, poiché anche in questo caso avremo diverse categorie di reddito, la determinazione di un reddito complessivo e alcuni oneri deducibili indicati agli artt. 146 e 147<sup>7</sup> (v. Tavola n. 5).

I **proventi** non riconducibili alle categorie reddituali previste dal citato articolo 143 non sono tassabili. Per questo motivo sono ad esempio sottratti all'imposizione diretta le quote associative, le liberalità ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale, le plusvalenze prive dei requisiti per l'imponibilità come redditi diversi.

Sono invece **irrilevanti** ai fini dell'imposizione diretta, per espressa disposizione legislativa, il **luogo di produzione dei redditi e la destinazione degli stessi** (ad esempio a finalità istituzionali).

<sup>7</sup> Cfr. Lupi, R., "Diritto Tributario. Parte speciale", Milano, 1998, pagg. 245-246.

Tavola n. 5

<p>REDDITO COMPLESSIVO</p> <p>- Oneri deducibili (4) = REDDITO IMPONIBILE</p> <p>x Aliquota d'imposta (5) = TOTALE IMPOSTA</p> <p>- Detrazioni d'imposta (6)</p> <p>= IMPOSTA</p>	}	<p>Reddito d'impresa(1)</p> <p>+ Reddito dei terreni</p> <p>+ Reddito dei fabbricati(2)</p> <p>+ Reddito di capitale (3)</p> <p>+ Redditi diversi</p>
		<p>- Da versare: non si versano importi fino € 10,33</p> <p>- A credito: che può essere chiesta a rimborso o riportata al successivo periodo d'imposta per compensarla con i debiti successivi</p>

(1) Le AdV iscritte possono essere titolari di reddito d'impresa soltanto nell'ipotesi, in verità molto rara, in cui svolgano un'attività commerciale diversa dalle attività connesse e da quelle produttive e commerciali marginali.

(2) I fabbricati utilizzati nelle attività istituzionali e connesse producono redditi fondiari (C.M. 244 del 28 dicembre 1999)

(3) Le AdV devono dichiarare soltanto i dividendi. Gli altri redditi di capitale sono, infatti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

(4) Sono deducibili ai sensi dell'art. 146 gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, f, g, del Tuir.

(5) L'aliquota dell'Ires è fissata al 33%. Tale aliquota, in base all'art. 6 del D.P.R. 601/73, è ridotta alla metà se la AdV ha personalità giuridica e può essere ricompresa in una delle seguenti categorie:

- enti ed istituti di assistenza sociale (...) enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione d'interesse generale che non hanno fine di lucro (...) associazioni storiche, corpi scientifici, accademie (...) associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

(6) Ai sensi dell'art. 147 è detraibile dall'imposta lorda un importo pari al 19% degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) dell'art. 15

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

L'art. 143 individua infine alcune attività, che pur intrinsecamente commerciali, non sono considerate tali quando sono poste in essere da un ente non commerciale.

Tali attività sono trattate di seguito.

### Prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c.

Le prestazioni di servizi degli enti non commerciali, in base all'art. 143, comma 1, del Tuir, **non** si considerano **attività commerciali**, se ricorrono le condizioni indicate nella schema riportato nella Tavola n. 6.

La collocazione e la formulazione della norma inducono a pensare che essa sia riferibile soltanto alle **attività non "principali"** di enti non commerciali. La norma, infatti, trova applicazione nei confronti delle attività rientranti secondo la disciplina generale, fra quelle commerciali, e nel caso degli enti non commerciali, possono essere tali soltanto le attività secondarie. Infatti, la classificazione dell'ente tra quelli non commerciali richiede che le attività principali siano previamente qualificate non commerciali, ai sensi dell'art. 55 del Tuir.

Senza l'art. 143, comma 1, "le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione", dovrebbero essere considerate commerciali, in quanto ricor-

rono i requisiti dell'organizzazione in forma d'impresa<sup>8</sup> e dell'economicità richiesti dall'art. 55 del Tuir.

L'art. 143, comma 1, invece, **restringe**, per gli enti non commerciali, il **concetto fiscale di attività commerciale** desumibile dall'art. 55 del Tuir, richiedendo l'ulteriore requisito della "**specifica organizzazione**".

In pratica, per gli enti non commerciali non è l'organizzazione in forma d'impresa che determina la natura commerciale delle prestazioni di servizi "gestite a paraggio", bensì il fatto che siano svolte con una organizzazione *ad hoc*.

Gli enti "presentano organizzazioni complesse e articolate del tutto simili a quelle d'impresa e, ciononostante, le attività esercitate usufruendo di tali organizzazioni possono essere non commerciali ai sensi dell'art. 108 (n.d.A. ora art. 143 Tuir). Tale norma infatti stabilisce che l'organizzazione delle attività non commerciali non deve essere specifica, implicitamente consentendo che esse usufruiscano di quelle dell'ente. (...) "<sup>9</sup>. L'organizzazione in forma d'impresa quindi non rileva in quanto tale, né la sua complessità determina la natura commerciale dell'attività, perché prestazioni di servizi organizzate in forma identica possono essere commerciali, ai sensi dell'art. 55, o non commerciali, ai sensi dell'art. 143.


### Raccolte pubbliche di fondi

La lettera a), del comma 3, dell'art. 143 del Tuir **sottrae dall'imposizione diretta i fondi** pervenuti a seguito di **raccolte pubbliche occasionali** anche con scam-

8 Poiché gli enti sono organizzazioni complesse, risulta molto difficile sostenere l'inesistenza dell'organizzazione in forma d'impresa.

9 A.M. Proto, *Classificazione degli enti diversi dalle società e delle attività esercitate*, in "Rassegna Tributaria", 1995, p. 552.

Tavola n. 6



#### Note:

① Non rientrano tra le attività indicate nell'art. 2195, ad esempio, quelle a contenuto intellettuale, consulenziale, culturale, assistenziale e sanitario;

② Le prestazioni in esame devono, cioè, consentire il perseguimento dello scopo per cui l'ente è stato costituito;

③ L'ente deve utilizzare le strutture e il personale già esistente senza creare un'organizzazione ad hoc;

④ Devono cioè considerare soltanto i costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi e non una quota a titolo di profitto.

bio/offerta di beni di modico valore (es. piante o frutti) o di servizi ai finanziatori<sup>10</sup>.

L'esclusione delle iniziative in argomento dall'imposizione tributaria tende ad incentivare una delle forme di finanziamento più importanti per gli enti non profit.

Essa, tuttavia, è subordinata al **rispetto delle seguenti condizioni**:

- le iniziative devono essere occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La non imponibilità delle raccolte di fondi non dipende, però, da alcuna deroga connessa alla meritevolezza del fine perseguito dall'ente né da alcun vincolo sulla destinazione dei fondi raccolti, ma dalla constatazione che si tratta di attività non economiche, e quindi non commerciali.

È stato, in effetti, rilevato, "che l'attività di mero finanziamento dell'ente per il perseguimento dei fini istituzionali e di solidarietà sociale, non essendo inquadrabile in nessuna delle categorie reddituali indicate dall'art. 143, comma 1, è a maggior ragione già di per sé "non commerciale", la portata innovativa della disposizione deve ravvedersi con specifico riguardo alla raccolta pubblica di fondi caratterizzata da una concomitante controprestazione, ancorché di modico valore o solamente simbolica da parte dell'ente beneficiario"<sup>11</sup>.

In pratica, se questo ragionamento è corretto il **regime delle raccolte pubbliche** può essere schematizzato come riportato nella Tavola n. 7.

Si ricorda, infine, che a tutela della fede pubblica l'art. 8

del D.Lgs. n. 460/1997 richiede una **rigorosa rendicontazione** delle attività di raccolta dei fondi.

### Contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

Ai sensi dell'art. 143, comma 3, lett. b, i **contributi corrisposti da enti pubblici** per lo svolgimento di attività in **regime di convenzione o di accreditamento** non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali.

L'agevolazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività devono avere finalità sociali;
- le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente<sup>12</sup>.


Per quanto riguarda la natura dei contributi agevolati, la norma **non** opera alcuna **distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi corrispettivo**. È da ritenere comunque che la norma voglia agevolare le attività commerciali degli enti non commerciali che perseguono fini sociali e che quindi faccia riferimento soprattutto ai contributi - corrispettivi fondati su un rapporto sinallagmatico. D'altro canto "la tassazione delle

10 Inoltre, per espressa previsione del comma 2, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 460/1997, tali attività fruiscono dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.

11 C. Di Gregorio, *ONLUS e controlli fiscali*, Milano, p. 44.

12 "La portata della formula "in conformità alle finalità istituzionali" (...) sta evidentemente a significare che dette prestazioni di servizi, una volta rese, consentono comunque di perseguire lo scopo precipuo dell'ente, per essere del tipo di quelle per cui l'ente venne istituito (...)" Nuzzo, E., *La Cappella del Tesoro di San Gennaro e il concetto fiscale di attività commerciale*, in "Rassegna tributaria" n. 1, 1999 p. 214.

Tavola n. 7



attività svolte dagli enti non commerciali dipende dalla loro natura e quindi dalla riconducibilità delle somme introitate a prestazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali o non commerciali, l'esclusione dall'imponibile dei contributi destinati ad attività non commerciali è già insita nel sistema, sicché la nuova disposizione avrebbe una portata meramente ricognitiva, con il solo fine di sottolineare quanto già desumibile dal sistema<sup>13</sup>.

## Enti di tipo associativo

Nell'ambito degli enti non commerciali, **particolari disposizioni sono previste per gli enti di tipo associativo**, categoria cui rientrano tutte le associazioni, comprese quelle di volontariato non iscritte.

In primo luogo, **l'art. 148, commi 1 e 2, del Tuir**, considera a certe condizioni la loro attività interna, quella cioè rivolta agli associati, non commerciale.

Più precisamente, il comma 1, dell'art. 148, stabilisce:

- l'esclusione dall'ambito della commercialità dell'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività;
- la conseguente intassabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.

Questa disposizione rappresenta una coerente applicazione dei principi generali.

Infatti, "i contributi dei soci o partecipanti, se ordinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività comune, rilevano essenzialmente come atti di destinazione di mezzi economici a tale attività non ne esprimono, in termini di scambio il risultato, ma si pongono, logicamente, a monte della stessa alla quale forniscono il necessario substrato economico"<sup>14</sup>. Appare logico, quindi, equipararli al conferimento in società che è del tutto irrilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Il comma 2 dello stesso art. 148 conferma invece la **natura commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** rese, ancorché in conformità alle finalità istituzionali, agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. In questo caso, le contribuzioni dei soci non sono ordinate alla sopravvivenza dell'ente e all'attuazione degli oggetti sociali, ma piuttosto ad ottenere speci-

fiche prestazioni di servizi. In altre parole, "sul rapporto associativo si innestano puntuali e specifici assetti corrispettivi e l'attività economica dell'ente risulta in parte rivolta a soddisfare interessi individuali dei soci (...). La qualificazione dell'attività relativa come commerciale risulta pertanto coerente sul piano sistematico"<sup>15</sup>.

I **corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di servizi** ad associati o partecipanti si considerano componenti del reddito d'impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o occasionalità.

Ciò naturalmente non vale quando, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 143, comma 1 (prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195, assenza di specifica organizzazione e corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione), l'attività svolta a favore dei soci possa essere qualificata come non commerciale (Tavola n. 8 a pagina seguente).

## Associazioni agevolate

Alcune associazioni sono agevolate rispetto alla categoria generale degli enti associativi.

Per questi enti, il comma 3, dell'art. 148 del Tuir **deroga alla regola generale** secondo cui sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati e partecipanti verso corrispettivi specifici.

Il regime agevolativo consiste proprio **nell'esclusione del carattere commerciale delle attività rese, in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici.

Ai nostri fini, è importante rilevare che sono destinate del regime agevolato, tra gli altri, le **associazioni assistenziali, le associazioni culturali, le associazioni sportive dilettantistiche** e le **associazioni di formazione extra-scolastica della persona**.

Poiché le **associazioni di volontariato** perseguono generalmente finalità assistenziali, culturali e sportive, è chiaro che l'agevolazione risulta applicabile senza problemi anche a tali associazioni.

Le attività agevolate, cioè "decommercializzate", sono indicate nella Tavola n. 9 a pagina successiva.

13 Proto, A.M., *Onlus ed enti non commerciali*, in "Rassegna Tributaria" n. 3, 1997, p. 596.

14 Fedele, A., *Il regime fiscale delle associazioni*, in "Rivista di diritto tributario" n. 1, 1995, p. 350.

15 Fedele, A., *Il regime fiscale delle associazioni*, cit., p. 350.

È importante evidenziare, inoltre, che il **regime di cui sopra si applica soltanto a condizione** che:

1. le associazioni destinatarie abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
2. l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nel comma 8, dell'art. 148, dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi<sup>16</sup>.

Con riferimento al punto 2, le **clausole obbligatorie** sono le seguenti:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la desti-

nazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentita l'Authority di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/1996;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la

<sup>16</sup> Tali clausole possono essere riportate nell'atto costitutivo o nello statuto anche con formulazioni diverse da quelle previste dal comma 8, dell'art. 148 del Tuir, purché di portata univoca.

Tavola n. 8





Tavola n. 9



temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### Presunzioni di commercialità per alcune attività

Il regime agevolato appena descritto trova una **importante limitazione** nel comma 4, dell'art. 148 del Tuir.

In base a tale norma, infatti, il **regime agevolato non si applica alle seguenti attività:**

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

La presunzione sulla natura commerciale delle attività sopra elencate di carattere generale ed opera nei confronti di tutti gli enti non commerciali.

### Schema di sintesi

Alla luce di quanto detto in precedenza, il **regime fiscale** delle associazioni di volontariato non iscritte può essere perciò sintetizzato come riportato nella Tavola n. 10 a pagina seguente.

Tavola n. 10

Tipo di attività	Regime fiscale
Prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. a favore dei soci e dei terzi.	L'attività non è commerciale se svolta: ① in conformità alle finalità istituzionali dell'ente; ② senza specifica organizzazione; ③ dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione
Le raccolte pubbliche di fondi	L'attività non è commerciale se: ① si tratta di iniziative occasionali; la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; ② i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore.
Attività in regime di convenzione o di accreditamento	L'attività non è commerciale se: ① ha finalità sociali; ② è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di quote associative generiche	L'attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali
Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di quote associative e corrispettivi specifici	L'attività non è commerciale alle seguenti condizioni: ① l'attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ② lo statuto dell'associazione deve essere: redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; conforme alle clausole indicate nel comma 8 dell'art. 148.
Cessioni di proprie pubblicazioni	L'attività non è commerciale se: ① le pubblicazioni sono cedute prevalentemente ai soci ② lo statuto dell'associazione è: redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; conforme alle clausole indicate nel comma 8 dell'art. 148.
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; - somministrazione di pasti; - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; prestazioni di servizi portuali e aeroportuali - gestione di spacci aziendali e di mense; - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; - pubblicità commerciale; - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.	Queste attività sono sempre commerciali